

COMUNE DI LANUSEI

PROVINCIA DI NUORO

CONTRATTO DI CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DI ATS

SARDEGNA - ASSL LANUSEI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CABINA DI

TRASFORMAZIONE MT PER L'INCREMENTO DEL FABBISOGNO ENERGETICO

DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE".

TRA

- il Comune di Lanusei, codice fiscale 00139020911, rappresentato dall'ing. Paolo Nieddu, nella sua qualità di Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnici, ai sensi dell'art 107 del D.lgs.18.08.2000 n.267 e in virtù del decreto del Sindaco n. _____ del _____ domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di Lanusei, di seguito denominato "*amministrazione concedente*";

E

- l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS Sardegna) – Codice Fiscale 92005870909, Partita Iva 00935650903, con sede in Sassari (SS), via Enrico Costa n. 57, rappresentata a questo scopo dall'Ing. Giampiero Testoni, nato a xx, Codice Fiscale xx, in qualità di Direttore della SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio afferente al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, che interviene nel presente atto in forza di delega di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "ATS Sardegna o Concessionario"*

PREMESSO CHE

- l'ex ASL n. 4, ora ATS Sardegna, con nota del 07.08.2015 prot. ATS n. PG/2015/18491 ha inoltrato apposita richiesta al Comune di Lanusei per l'acquisizione, del diritto di superficie per la durata di anni 99, dell'area in prossimità dell'attuale Presidio Ospedaliero, censita al catasto terreni al mappale

1171 del Foglio 12, in zona urbanistica S1, delle dimensioni non inferiori a mq 50;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 16.10.2015 è stato disposto di costituire a favore della Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei, ora ATS Sardegna, il diritto di superficie di una porzione di terreno di proprietà del Comune di Lanusei, censita al catasto terreni al mappale 1171 del Foglio 12 in zona urbanistica S1, per lo spostamento dell'attuale punto di consegna (vecchia cabina elettrica) con la contestuale realizzazione di una cabina di trasformazione MT, con accesso dalla Via Ogliastro, stabilendo nel contempo gli adempimenti da eseguirsi al fine della stipula del contratto;

- con nota prot. ATS n. PG/2020/0223514 del 29.09.2020 l'ATS Sardegna ha sollecitato la conclusione di quanto precedentemente accordato, riscontrando, inoltre, la proposta espressa dall'UTC, per le vie brevi, di modificare il posizionamento della cabina al fine di conservare alcuni parcheggi ivi presenti. In detto riscontro è stata precisata l'impossibilità di spostamento della cabina sia per ragioni economiche, comportando la stessa una spesa attualmente non coperta dalle risorse economiche disponibili, sia per il rinnovo della procedura inviata a ENEL Spa in tempi incompatibili con le esigenze della ATS Sardegna.

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 29.09.2020, preso atto di quanto comunicato dall'ATS Sardegna, si è proceduto all'approvazione dello schema di contratto in attuazione di quanto già disposto dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 44/2015;

Ciò premesso, le Parti, volendo tradurre in atto formale autentico quanto sopra, addivengono alla stipulazione del presente atto, per il che

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO. Il Comune di Lanusei, come sopra

rappresentato, cede e trasferisce ad ATS Sardegna-ASSL Lanusei che, come sopra rappresentata accetta, il diritto di superficie di una porzione di circa 50 mq del terreno di sua proprietà censito al catasto terreni alla particella 1171 del Foglio 12 in zona urbanistica S1, quale risultante dalla planimetria allegata alla presente sub lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale, al fine di consentire lo spostamento dell'attuale punto di consegna di energia elettrica (vecchia cabina elettrica) e la contestuale realizzazione di una nuova cabina di trasformazione MT con accesso dalla Via Ogliastro.

ART 2 – DURATA DEL CONTRATTO. Tenuto conto della natura del concessionario, soggetto pubblico istituzionalmente preposto a perseguire finalità sanitarie di interesse pubblico senza fini di lucro e dell'intervento edilizio che il concessionario si impegna ad eseguire, la durata della concessione del diritto di superficie è stabilita in 99 (novantanove) anni con decorrenza dalla data di stipula del presente atto. Alla scadenza, la presente concessione potrà essere rinnovata al massimo per ulteriori 99 anni, previo accordo fra le Parti.

ART. 3 - CANONE CONCESSIONARIO. Il diritto di superficie viene concesso, alla luce delle finalità di pubblica utilità e interesse dell'opera da realizzare, a titolo gratuito.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. Il concessionario si impegna all'utilizzo dell'area per le finalità indicate nella missiva con nota del 07.08.2015 prot. ATS n. PG/2015/18491 e, pertanto, a realizzare i lavori necessari per la realizzazione della cabina attenendosi alle indicazioni impartite dal Consiglio Comunale. In particolare in merito alla realizzazione delle linee in MT e BT, dovranno essere realizzate mediante cavo sotterraneo per l'allacciamento delle linee elettriche in entrata ed uscita dalla futura cabina, le stesse, inoltre, dovranno seguire il tracciato delle viabilità pubbliche esistenti o programmate dal piano urbanistico comunale. ATS

Sardegna-ASSL Lanusei, in qualità di committente assume ogni responsabilità inerente i lavori, sollevando Il Comune concedente da qualunque richiesta, danno e/o pregiudizio di qualunque genere anche nei confronti di terzi. Il superficiario provvederà inoltre, con oneri a proprio carico, alla predisposizione degli elaborati finalizzati all'aggiornamento catastale e, quindi, al frazionamento della superfice ceduta dal resto dell'area del F.12 particella 1171. Il superficiario, per tutta la durata del diritto di superficie, si impegna, inoltre, a eseguire, a propria cura e spese, le pulizie e le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie al buon mantenimento e al decoro del fabbricato realizzando e di tutto quanto ricadente nell'area concessa in diritto di superficie.

ART. 5 - MODIFICA E REVOCA DEL CONTRATTO - Ogni modifica al presente contratto dovrà essere concordata tra le parti e resa in forma scritta con le medesime formalità del presente atto.

Art. 6 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: qualora il superficiario non provveda, entro due anni dalla sottoscrizione del presente contratto, alla realizzazione della cabina decade dal diritto di superfice ed il terreno rientrerà nella disponibilità del Comune di Lanusei senza ulteriori comunicazioni.

ART.7 - SCADENZA DEL DIRITTO DI SUPERFICIE. Alla scadenza del presente contratto, salvo il caso di successiva proroga, i fabbricati e quanto altro realizzato sul terreno oggetto del diritto di superficie divengono di proprietà dell'Amministrazione Comunale senza che al superficiario nulla, a qualsiasi titolo, debba essere corrisposto.

ART. 8 - CONTROVERSIE. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il foro di Lanusei.

ART. 9 – SPESE. Tutte le spese relative al presente atto, dipendenti e conseguenti, sono a carico di ATS Sardegna. L'atto non è soggetto ad imposta di registro ai sensi

dell'art. 25 D.P.R. 131/86.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003,

le parti autorizzano il trattamento dei dati personali esclusivamente per scopi legati

alla gestione del rapporto contrattuale. I dati personali forniti saranno trattati

esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione del presente contratto.

ART. 11 – APPROVAZIONE. Il presente contratto viene sottoscritto per approvazione

dai legali rappresentanti o loro delegati delle parti.

Il presente contratto è composto da n. 5 pagine più l'allegata planimetria.

Il Concedente

Il Concessionario

Per il Comune di Lanusei

Per Azienda Tutela Salute Sardegna

Area dei Servizi Tecnici

SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio

Ing. Paolo Nieddu

Ing. Giampiero Testoni